

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1743

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PETERLINI e
PINZGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2007

Istituzione dell’indennità di genitore

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 30 della Costituzione recita: «È dovere e diritto dei genitori, mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [...]» e, il successivo articolo 31 recita: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

È partendo da questi principi sanciti dalla Costituzione, dal principio secondo il quale la famiglia è il nucleo fondante della società per la crescita e la prima educazione dei figli e dall'esame dei dati statistici che registrano un forte calo della natalità in Italia, che trova ragione il presente disegno di legge.

Infatti, se è scientificamente provato che i primi anni di vita sono fondamentali nella formazione comportamentale e affettiva del bambino, è altrettanto vero che gli interventi pubblici a sostegno della maternità, volti a favorire la procreazione, non hanno frenato il *trend* negativo di nascite che ormai da anni è una costante dei paesi industrializzati, ma che nel nostro Paese ha marcato livelli allarmanti.

Sono molte le cause di questo fenomeno: la principale è rappresentata dalla generale crescita economica che porta con sé un benessere diffuso, ma anche costi importanti, che sono sopportabili solo a condizione di disporre di un reddito alla cui formazione sempre più spesso deve partecipare l'intero nucleo familiare.

L'offerta di un'occupazione stabile è diventata un miraggio e se le nuove forme contrattuali recentemente introdotte nel no-

stro ordinamento hanno permesso di migliorare la percentuale di occupati, hanno anche segnato una diffusa precarietà lavorativa che si traduce in un forte deterrente alla procreazione.

La combinazione di questo andamento negativo delle nascite con un altro prodotto del benessere sociale: l'aumento dell'aspettativa di vita, dovuto in parte anche ai grandi progressi della medicina, ha messo in ginocchio il nostro sistema previdenziale; la necessità di interventi di riforma non potrà non prevedere l'innalzamento dell'età per andare in pensione e, con ogni probabilità, una riduzione dell'assegno previdenziale che penalizzerà le giovani generazioni di lavoratori, costrette a ricorrere a forme assicurative integrative.

Di fronte ad una prospettiva di sostanziale incertezza economica anche la nascita di un figlio è quindi vissuta come un evento non sopportabile o, comunque, da rinviare nel tempo.

Queste brevi considerazioni ci devono indirizzare, in armonia con quanto stabilisce la stessa Carta costituzionale, verso l'individuazione di nuovi e più efficaci interventi in grado di sostenere la famiglia, in particolare volti a sostenere quei genitori che per ragioni di lavoro o per ragioni economiche non se la sentono di affrontare la maternità. È necessario che da parte delle istituzioni sia loro offerta ogni opportunità per il contributo molto importante che essi forniscono alla società nel delicato compito di crescere, formare ed educare la prole, ma anche per la ricostruzione dell'indispensabile equilibrio generazionale.

Il disegno di legge che sottopongo alla vostra approvazione si colloca quindi nell'ambito della politica della famiglia e istituisce,

a partire dal 1° gennaio 2008, una «indennità di genitore», destinata in modo specifico a quei genitori che nei primi due anni dalla nascita di un figlio intendano ridurre l'attività lavorativa ad un massimo di 24 ore la settimana, con decurtazione conseguente del proprio reddito, per dedicare il tempo alla cura ed all'educazione dei figli.

L'indennità di genitore integra o si sostituisce ad altri benefici previsti dalle leggi italiane in materia ed è corrisposta a tutti i genitori, anche adottivi o in affidamento preadottivo, cittadini italiani, lavoratori e lavoratrici autonomi, dipendenti, pubblici o privati, disoccupati, studenti.

L'indennità si applica ai figli nati dal 1° gennaio 2008 e viene corrisposta, mensilmente, per un periodo massimo di 24 mesi. L'indennità può anche essere corrisposta, in forma alternativa, ad un solo genitore. Non

hanno diritto all'indennità i genitori che dopo la nascita del figlio siano occupati per più di 24 ore settimanali.

L'importo dell'indennità ammonta al 70 per cento della quota di reddito netto venuta meno, del genitore che richiede l'indennità, ma non può essere superiore a 1.000 euro netti al mese e non inferiore ad euro 300 netti al mese. Sono previsti *bonus* aggiuntivi di 50 euro al mese se in famiglia sono presenti altri figli, anche adottivi o in affidamento preadottivo, di età inferiore ai tre anni.

L'indennità così corrisposta non costituisce reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini previdenziali ed assistenziali e i periodi di assenza dal lavoro totale o parziale sono riconosciuti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di compensare la diminuzione del reddito dei genitori che decidono di ridurre l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura del figlio nei suoi primi due anni di vita, è istituita l'indennità di genitore.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è erogata dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) a favore dei lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico e privato, nonché a favore di soggetti privi di occupazione e agli studenti, in presenza di un figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2008.

Art. 3.

(Condizioni)

1. Per beneficiare dell'indennità di genitore sono richieste le seguenti condizioni:

a) che il genitore non svolga attività lavorativa o, comunque, che tale attività non superi le ventiquattro ore settimanali;

b) che genitore e figlio convivano per tutto il periodo di erogazione dell'indennità nella stessa abitazione;

c) che il genitore si occupi personalmente della cura e dell'educazione del figlio.

2. In mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 1 si perde il diritto

alla corresponsione dell'indennità di genitore.

Art. 4.

(Modalità di erogazione)

1. L'indennità di genitore è corrisposta per un periodo di due anni a decorrere dalla data di nascita del figlio o dalla data di adozione o di affidamento preadottivo.

2. L'indennità è corrisposta mensilmente su richiesta scritta del genitore da presentare, entro due mesi dalla data di cui al comma 1, alla sede INPS competente per territorio.

3. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, accertate le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, l'INPS comunica l'esito della domanda e delibera l'erogazione mensile dell'assegno di «indennità del genitore» al genitore richiedente.

4. L'emissione del primo assegno da parte dell'INPS comprende le somme non ancora corrisposte dalla data della nascita del figlio o dalla data di adozione o di affidamento preadottivo.

5. Il genitore beneficiario perde il diritto alla corresponsione della predetta indennità qualora venga a mancare, nel periodo di due anni dalla nascita del figlio o dalla data di adozione o di affidamento preadottivo, una sola delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

6. La misura dell'indennità da erogare è calcolata applicando l'aliquota del 70 per cento all'importo della diminuzione netta del reddito del richiedente, fino ad un massimo di euro 1.000 netti al mese e non inferiore ad euro 300 netti al mese. Ai genitori privi di occupazione e ai genitori studenti l'indennità è erogata nella misura minima. Qualora nella stessa famiglia siano presenti altri figli, anche adottivi o in affidamento preadottivo, di età non superiore ai tre anni, per ciascuno di essi e fino al compimento del terzo anno di età, all'ammontare

dell'indennità di genitore è sommata una integrazione netta mensile di euro 50.

Art. 5.

(Misure fiscali e previdenziali)

1. L'indennità di genitore e l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, nonché alla determinazione dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali.

2. I periodi di assenza dal lavoro totale o parziale sono riconosciuti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Qualora gli enti locali prevedano forme di sostegno economico a favore dei genitori ai fini dell'educazione e della crescita dei figli, l'indennità di genitore di cui alla presente legge è corrisposta per la differenza tra il beneficio concesso dall'ente locale e l'importo calcolato dell'indennità di genitore.

